Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 26/06/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 19.10.2015, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento, per un importo lordo pari a € 26.460,00, da rimborsare in n. 108 rate di € 245,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.8.2019, dopo aver pagato la rata n. 45. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 170,71 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione e bancarie non maturate.
3. Con ricorso presentato il 4.3.2020, preceduto da reclamo del 21.1.2020, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una professionista, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso di una somma pari a € 2.061,43, di cui € 393,59 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di attivazione, € 16,19 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di gestione, già al netto di quanto riconosciuto in sede estinzione anticipata, € 1.389,15 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni per l'intermediario incaricato e € 262,50 a titolo di restituzione *pro quota* delle spese di istruttoria, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata al saldo.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019.

5. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il proprio comportamento, in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, nei confronti delle quali ha riposto un legittimo affidamento. Osserva che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza n. C-383/18, non ha riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento, ribadendo invece quanto già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale), e confermato altresì dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza, e cioè il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente "*recurring*" e che l'intermediario abbia invece – erroneamente – qualificato e indicato come costi non ripetibili. Ritiene che la sentenza della Corte non possa essere invocata ai fini della risoluzione della presente controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto in questione sono definitivamente venuti meno a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE dispiega un'efficacia nei rapporti tra Stato membro e singolo e non anche una efficacia diretta nei rapporti tra privati. Ritiene errato che siano posti a carico degli intermediari i costi non correlati alla durata del contratto e, a maggior ragione, quelli sostenuti nei confronti di terzi e che non possono essere recuperati. Ritiene debba configurarsi una carenza di legittimazione passiva in ordine alle spese che sono state corrisposte a terzi. Aggiunge che non può escludersi che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza, con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere, sia fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori nel caso in cui tale esborso dovesse *ex post* rivelarsi non dovuto. Ciò premesso, evidenzia la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, essendo a fronte di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito svolte dall'intermediario del credito; allega copia dell'incarico all'intermediario del credito nonché copia di fattura cumulativa, unitamente a elenco delle posizioni intermediate, che include quella relativa al contratto in questione. Afferma che le commissioni di attivazione non sono rimborsabili, in quanto percepite *up front* dall'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il mutuatario dipende. Evidenzia che le commissioni di gestione sono state rimborsate per l'importo di € 170,71, in sede di estinzione anticipata, secondo il criterio del costo ammortizzato, in conformità ai principi contabili IFRS-IAS, come specificato nel contratto e in calce al relativo piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente. Cita la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto coerente l'utilizzo del predetto criterio, considerando applicabile il diverso metodo di calcolo delle commissioni non maturate c.d. proporzionale "*soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto*". Conferma la propria disponibilità a corrispondere al ricorrente l'ulteriore somma di € 12,95 a titolo di integrazione, secondo il criterio *pro rata temporis*, di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata.

6. Chiede: i) in via principale, il rigetto della richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione e delle spese di istruttoria; ii) in via subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori, a circoscriverne l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 12,95; iii) in via di ulteriore subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, che sia decurtato dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 170,71.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».
4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».
5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria.
12. Si osserva che le commissioni di attivazione e di intermediazione nonché le spese di istruttoria sono di natura *up front,* in quanto correlate ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, e vanno pertanto restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi. L'intermediario ha provveduto, in sede di estinzione anticipata, al rimborso delle commissioni di gestione secondo il criterio previsto in contratto, che fa rinvio al piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.
13. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e delle spese di istruttoria, è pari a € 1270,72 come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento	108
rate scadute	45
rate residue	*63*

TAN	*4,80%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*58,33%*
- in proporzione alla quota	*36,24%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni di attivazione	*(up front)*	€ 674,73	*€ 393,59*	€ 244,54			€ 244,54
○	commissioni di gestione	*(recurring)*	€ 320,40	*€ 186,90*	*€ 116,12*	€ 170,71	€ 170,71	€ 0,00
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 262,50*	€ 163,09			€ 163,09
○	commissioni di intermediazione	*(up front)*	€ 2.381,40	*€ 1.389,15*	€ 863,09			€ 863,09
○	*rimborsi senza imputazione*							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.270,72**
interessi legali	sì

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.270,72 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO